

REGOLAMENTO (CE) N. 1757/2004 DELLA COMMISSIONE**dell'11 ottobre 2004****relativo all'apertura di una gara per la restituzione all'esportazione di orzo verso alcuni paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

nonché il termine e il modello da utilizzare per la trasmissione delle offerte ai servizi competenti.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando quanto segue:

Articolo 1

(1) Tenuto conto della situazione attuale dei mercati cereali-
coli, è opportuno indire per l'orzo una gara avente ad
oggetto la restituzione all'esportazione ai sensi dell'arti-
colo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commis-
sione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Con-
siglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'e-
sportazione e alle misure da adottare in caso di turbative
nel settore dei cereali ⁽²⁾.

1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(2) Le modalità d'applicazione della procedura di gara per la
fissazione della restituzione all'esportazione sono state
stabilite con il regolamento (CE) n. 1501/95. Fra gli
impegni legati all'aggiudicazione vi è l'obbligo di presen-
tare una domanda di titolo di esportazione e di costituire
una cauzione. Occorre stabilire l'importo di tale cauzione.

2. La gara riguarda l'orzo da esportare verso l'Algeria, l'Arabia Saudita, il Bahrein, l'Egitto, gli Emirati arabi uniti, l'Iran, l'Iraq, Israele, la Giordania, il Kuwait, il Libano, la Libia, il Marocco, la Mauritania, Oman, il Qatar, la Siria, la Tunisia e lo Yemen.

(3) È necessario prevedere un periodo di validità specifica per
i titoli rilasciati nell'ambito della gara suddetta. Tale vali-
dità deve corrispondere al fabbisogno del mercato mon-
diale per la campagna 2004/2005.

3. La gara rimane aperta fino al 23 giugno 2005. Durante tale periodo, si procede a gare settimanali per le quali le quantità e le date di presentazione delle offerte sono stabilite nel bando di gara.

(4) Per garantire un trattamento uguale a tutti gli interessati,
è necessario che il periodo di validità dei titoli rilasciati
sia identico.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1501/95, il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 14 ottobre 2004.

(5) Ai fini del corretto svolgimento di una procedura di gara
per l'esportazione occorre fissare una quantità minima

Articolo 2

Un'offerta è valida soltanto se ha ad oggetto una quantità di almeno 1 000 tonnellate.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1501/95 è fissata a 12 EUR/t.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽¹⁾, ai fini della determinazione del periodo di validità i titoli di esportazione rilasciati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1501/95 si considerano rilasciati il giorno della presentazione dell'offerta.

2. I titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della gara prevista dal presente regolamento sono validi a decorrere dalla data del loro rilascio ai sensi del paragrafo 1 sino alla fine del quarto mese successivo.

Articolo 5

Gli Stati membri trasmettono le offerte alla Commissione, presentate al più tardi un'ora e mezza dopo il termine settimanale indicato nel bando di gara, utilizzando il modulo riportato nell'allegato.

In caso di mancanza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine di cui al primo comma.

L'ora fissata per la presentazione delle offerte è l'ora del Belgio.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

ALLEGATO

MODULO (*)

Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di orzo verso alcuni paesi terzi

[Regolamento (CE) n. 1757/2004]

(Termine ultimo per la presentazione delle offerte)

1	2	3
Numero d'ordine degli offerenti	Quantità in tonnellate	Importo della restituzione all'esportazione in EUR/t
1		
2		
3		
ecc.		

(*) Da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica:
AGRI-C1-REVENTE-MARCHE-UE@cec.eu.int